

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
SEZIONE SECONDA – SEDE DI CATANZARO

N. 1936 REG. DEC.

N. 485/2006 REG. RIC.

ANNO 2007

alla presenza dei Signori:

GUIDO ROMANO	Presidente
PIERINA BIANCOFIORE	Giudice
CARLO DELL'OLIO	Giudice est.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. **485/2006** proposto da XXXXX, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico COLACI e dal Dott. Massimo PUGLIESE, ed elettivamente domiciliati in Catanzaro Lido alla Via Bausan n. 20 presso lo studio dell'Avv. Virgilio Conte;

contro

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA e l'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CLASSICA-SCIENTIFICA-PROFESSIONALE di Tropea, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, legale domiciliataria;

per l'annullamento

- delle pagelle di valutazione conclusiva del primo quadrimestre dei figli e delle figlie dei ricorrenti per come predisposte dai rispettivi consigli di classe, nella parte in cui è stato attribuito il voto in condotta pari a sei;
- di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale ed, in particolare, dei seguenti atti: a) il verbale del collegio dei docenti dell'Istituto del 31 gennaio 2006, nella parte in cui, con riferimento al primo quadrimestre, si proponeva di assegnare il voto cinque in condotta "*a tutti i ragazzi firmatari all'occupazione*"; b) il verbale del consiglio della classe I A, liceo scientifico, del 2 febbraio 2006, nella parte in cui si stabiliva di attribuire il voto cinque in condotta agli alunni Michele Purita, Stefano Romano e Domenico Ventrice; c) il verbale del consiglio della classe I A, liceo scientifico, del 7 febbraio 2006, nella parte in cui si stabiliva di rideterminare in sei il voto in condotta attribuito a questi ultimi allievi; d) il verbale del consiglio della

classe I B, liceo scientifico, del 3 febbraio 2006, nella parte in cui si decideva di attribuire il voto sei in condotta all'alunna Clarissa Landro; e) il verbale del consiglio della classe IV B, liceo scientifico, del 3 febbraio 2006, nella parte in cui si decideva di attribuire il voto sei in condotta agli alunni Diego Landro, Elena Oriana ed Andrea Zangone; f) il verbale del consiglio della classe II B, liceo classico, del 7 febbraio 2006, nella parte in cui si stabiliva di attribuire il voto sei in condotta agli alunni Giovanni Mazzitelli e Paola Ventrice.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

VISTA l'ordinanza cautelare con cui è stata accolta l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;

VISTI i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

DESIGNATO relatore alla pubblica udienza dell'8 giugno 2007 il Dott. Carlo Dell'Olio;

UDITI altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti sono genitori di alcuni alunni minorenni dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale di Tropea, iscritti ai licei classico e scientifico, i quali, nel periodo compreso tra il 12 ed il 22 dicembre 2005, partecipavano all'occupazione studentesca dei rispettivi edifici scolastici al fine di protestare per le condizioni strutturali in cui questi ultimi versavano e per reclamare l'interessamento della competente Provincia di Vibo Valentia.

Tale occupazione impediva lo svolgimento delle lezioni, che restavano sospese durante tutto il citato periodo.

Riferiscono i ricorrenti che gli studenti dei licei si erano uniti nella protesta "per ottenere servizi minimi essenziali, quali il riscaldamento dei locali, la sistemazione degli infissi esterni, l'intonacatura e la tinteggiatura delle pareti delle classi, la bonifica dei servizi igienici".

Durante i giorni della protesta veniva fatto circolare tra gli studenti un foglio bianco, nel quale venivano raccolte le firme dei partecipanti all'occupazione.

Successivamente, il collegio dei docenti per l'indirizzo scientifico, riunitosi

in data 31 gennaio 2006 per esprimere alcune valutazioni in ordine al primo quadrimestre, proponeva ai consigli di classe, su iniziativa del dirigente scolastico, di assegnare il voto cinque in condotta a tutti i ragazzi firmatari per l'occupazione.

Avviata la procedura di scrutinio del primo quadrimestre, i consigli di classe della I A, della I B e della IV B del liceo scientifico, nonché il consiglio di classe della II B del liceo classico, anche per assecondare le richieste di comprensione provenienti da parte dei genitori degli occupanti, decidevano di attribuire, nelle riunioni appositamente indette ad inizio febbraio 2006, il voto sei in condotta a tutti i partecipanti all'occupazione, compresi gli alunni di cui è causa, ossia: XXXXX.

Tale giudizio, recepito nelle corrispondenti pagelle del primo quadrimestre, viene contestato dai ricorrenti, nella qualità di titolari della potestà genitoriale sugli studenti ora nominati, che impugnano non solo le pagelle ma anche i prodromici verbali del collegio dei docenti e dei consigli di classe, meglio in epigrafe individuati, nei quali è esternato l'*iter* valutativo compiuto dall'amministrazione scolastica.

In dettaglio, i ricorrenti ritengono illegittimi i provvedimenti gravati per i seguenti motivi, articolati in più censure:

1. violazione degli artt. 21 e 40 della Costituzione; violazione del principio di ragionevolezza; eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto dei presupposti;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 249/1998; violazione degli artt. 21 e 27, comma 2, della Costituzione;
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 ed 8 del D.P.R. n. 249/1998; violazione del principio del contraddittorio; eccesso di potere per sviamento; difetto assoluto di motivazione;
4. violazione dell'art. 2 del codice civile; eccesso di potere per difetto dei presupposti;
5. violazione dell'art. 193 del D.Lgs. n. 297/1994; incompetenza;
6. eccesso di potere per sviamento; difetto dei presupposti; disparità di trattamento.

Le amministrazioni intimare si sono costituite con unico controricorso della difesa erariale, nel quale concludono per la reiezione del gravame.

Con ordinanza cautelare n. 429 dell'8 giugno 2006, questo giudicante

accoglieva l'istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati.

Successivamente, la difesa erariale depositava relazione amministrativa del dirigente scolastico corredata da varia documentazione.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all'udienza pubblica dell'8 giugno 2007.

DIRITTO

1. Con il gravame in trattazione, i genitori degli alunni minorenni indicati in epigrafe stigmatizzano l'attribuzione del voto di condotta relativo al primo quadrimestre dell'anno, definitivamente determinato in "sei" dai competenti organi collegiali dell'Istituto scolastico. Essi, avverso i provvedimenti in cui sono stati formulati e recepiti i giudizi di condotta relativi ai propri figli (verbali del collegio dei docenti, dei consigli di classe, pagelle), muovono diverse censure volte, sostanzialmente, a porre in evidenza la violazione di diritti costituzionalmente garantiti, la mancanza dei presupposti posti a base della valutazione negativa della condotta, l'uso distorto del potere valutativo, l'erronea inclusione dei propri figli tra i promotori o sobillatori dell'occupazione studentesca, la violazione delle regole procedurali inerenti alla deliberazione dei voti di profitto e di condotta, nonché, infine, la disparità di trattamento nei confronti di altri allievi partecipanti alla protesta.

2. Con i primi due motivi, i ricorrenti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, intendono denunciare la carenza del presupposto fondativo del giudizio reso sulla condotta dei figli, ossia l'illiceità dell'occupazione degli edifici scolastici.

Essi, in definitiva, appuntano le proprie critiche sulla seguente unica censura: "gli organi della scuola (Dirigente scolastico e Consigli di classe) hanno arbitrariamente sanzionato la regolare attività di protesta degli studenti, che hanno manifestato in modo pacifico e democratico le loro opinioni e la loro necessità di frequentare edifici scolastici sicuri e dotati dei servizi indispensabili. Sono stati quindi violati i principi consacrati nell'art. 21 e nell'art. 27, comma 2 della Costituzione, nonché l'art. 4, comma 4, del DPR n. 249/1998, per il quale *"in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità"*".

In particolare, prospettano per un verso l'insussistenza, nel caso in esame,

della fattispecie di reato contemplata dall'art. 633 c.p., concernente l'invasione di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, e per l'altro l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto alla libera manifestazione del pensiero ed il diritto di sciopero, richiamando, a conforto, la citata disposizione del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).

2.1 La tesi propugnata dai ricorrenti, anche se suggestiva e trovante appiglio nella giurisprudenza pretoria più risalente nel tempo, in realtà non convince e merita di essere disattesa.

Il Collegio non ignora il recente indirizzo della Corte di Cassazione, citato nel corpo del gravame, secondo il quale non è applicabile l'art. 633 c.p. alle occupazioni studentesche, poiché tale norma ha lo scopo di punire solo l'arbitraria invasione di edifici pubblici da parte di soggetti estranei e non qualsiasi occupazione perpetrata da terzi, laddove, tra l'altro, il concetto di invasione andrebbe più propriamente ricondotto all'introduzione dall'esterno con modalità violente. Infatti, ad avviso del supremo giudice, è erronea la ricostruzione giurisprudenziale diretta a sostenere che l'iniziale diritto degli studenti di accedere all'edificio scolastico (che esclude di per sé l'arbitrarietà dell'azione) si tramuterebbe in condotta illecita quando questi si rifiutino di ottemperare all'intimazione di sgombero del preside o dell'autorità di polizia, perché, equiparando il concetto di "ingresso arbitrario" con quello di "permanenza" non consentita, si pone in contrasto con il principio di tassatività della norma penale e con il divieto di analogia *in malam partem*; inoltre, difetterebbe comunque l'elemento dell'altruità dell'edificio, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, come testualmente è stato chiarito dallo stesso giudice di legittimità: *“Se è, infatti, innegabile che l'edificio, nella sua struttura muraria e nelle sue attrezzature, appartiene allo Stato e, di conseguenza, non deve essere danneggiato, è altrettanto vero che la Scuola – anche in forza del d.p.r. 31.5.1974 n. 416 – non costituisce una realtà <<estranea>> agli studenti, che contribuiscono e concorrono alla sua formazione e al suo mantenimento: nel senso, cioè, che gli studenti non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità scolastica a mezzo di una partecipazione nella gestione, che conferisce loro un ben più incisivo potere-dovere di collaborazione, di*

protezione e di conservazione della stessa, nonché di iniziativa per il miglioramento delle strutture e dei programmi d'insegnamento; e non sembrando, invero, configurabile un loro limitato diritto d'accesso all'edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l'attività didattica in senso stretto." (i riferiti principi sono stati espressi in Cass. Pen., Sez. II, 22 febbraio 2000 n. 1044).

Orbene, il Collegio, pur aderendo al più diffuso orientamento che non richiede, per la configurabilità del reato *de quo*, che l'introduzione nell'edificio pubblico debba avvenire necessariamente con modalità violente (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 27 novembre 2003 n. 49169; Tribunale di Trento, 16 febbraio 2006; Tribunale di Napoli, Sez. III, 14 novembre 2005), ritiene di condividere l'indirizzo sopra esposto quando puntualizza che, nel caso delle occupazioni studentesche, non è ravvisabile l'elemento dell'arbitrarietà dell'invasione, atteso che agli alunni di una scuola pubblica è riconosciuto dalla legge il diritto di accedere alla struttura di riferimento anche indipendentemente dagli orari di lezione, essendo questi membri attivi della comunità scolastica (purché, beninteso, tale diritto di accesso venga esercitato nell'arco temporale in cui i servizi della scuola siano da reputarsi a disposizione dei potenziali utenti).

2.2 Ciò chiarito, tuttavia il Collegio non può esimersi dall'osservare che l'occupazione studentesca di un edificio scolastico, pur se finalizzata ad esternare la legittima critica nei confronti delle autorità costituite e dei loro provvedimenti, come nel caso di specie, può integrare gli estremi del diverso reato di interruzione di pubblico servizio, previsto dall'art. 340 c.p.

La menzionata fattispecie si configura quando la condotta del soggetto agente sia stata in grado non solo di cagionare l'interruzione del funzionamento di un ufficio o di un servizio pubblico, ma anche di alterare l'ordinato e regolare svolgimento di esso, seppur in maniera temporanea o marginale (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 2 maggio 2005 n. 22422 e 21 ottobre 2003 n. 47299).

Ebbene, l'occupazione compiuta dagli studenti dei licei dell'Istituto d'Istruzione Superiore di Tropea assume, per le modalità in cui si è svolta, tutti i connotati dell'interruzione di pubblico servizio penalmente rilevante.

È pacifico, come già riferito in narrativa, che essa abbia impedito lo svolgimento delle lezioni durante tutto il periodo della protesta, non

consentendo ai docenti e agli studenti dissenzienti di poter proseguire rispettivamente nell'insegnamento e nell'apprendimento delle materie scolastiche. Infatti, solo un'occupazione condotta con modalità non invasive, tali da permettere l'effettuazione delle lezioni, avrebbe evitato l'insorgenza dell'illiceità penale (cfr. Tribunale di Siena, 29 ottobre 2001).

Tale conclusione implica che l'occupazione in questione possa essere riguardata, altresì, come violazione, rilevante in termini di illecito amministrativo-disciplinare, dei doveri dello studente di cui all'art. 3, commi 2 e 5, del D.P.R. n. 249/1998, e precisamente dei seguenti precetti: *“2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.”* .

2.3 Né l'illiceità del comportamento degli studenti occupanti può essere scriminata, ex art. 51 c.p., dall'esercizio dei diritti, costituzionalmente garantiti, di libera manifestazione del proprio pensiero (*rectius*, di critica) e di sciopero, come invocato dai ricorrenti.

Invero, a prescindere dalla dubbia riferibilità di quest'ultimo diritto a categorie non legate dalla condivisione di interessi professionali, come le collettività studentesche, si è fuori, nel caso di specie, dall'esercizio legittimo dei diritti di critica e di sciopero, giacché la condotta posta in essere dai soggetti protestatari si è concretizzata in un abuso degli stessi, cioè nell'estrinsecazione di facoltà non consentite, lesive di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto allo studio degli studenti dissenzienti ed il buon andamento degli uffici pubblici.

La giurisprudenza ha, difatti, condivisibilmente precisato che sia il diritto di critica che quello di sciopero sono rispettivamente condizionati, ai fini dell'efficacia scriminante, dall'osservanza dei criteri della “continenza” e dei limiti “estrinseci”, entrambi individuati a protezione di altri beni di rango costituzionale (cfr. per il diritto di critica, anche se con riferimento all'attività giornalistica, Cass. Pen., Sez. V, 13 dicembre 2005 n. 208; Cass. Pen., Sez. I, 10 giugno 2005 n. 23805; Cass. Pen., Sez. V, 2 luglio 2004 n. 2247; cfr. per il diritto di sciopero, Tribunale di Verona, 8 novembre 1993).

Il rispetto di tali indicatori, si ribadisce, nella fattispecie non si è verificato facendo assumere ad una legittima manifestazione di contestazione forme vietate dall'ordinamento, lesive di altri interessi di rilevanza costituzionale.

Ne deriva, come corollario, che quanto accaduto non può essere nemmeno inquadrato nell'ambito della "*libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità*", non sanzionabile a termini dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 249/1998.

2.4 In definitiva, non può assolutamente condividersi l'assunto attoreo che sarebbe stata colpita "la regolare attività di protesta degli studenti" e che, quindi, il giudizio dell'amministrazione scolastica sarebbe stato formulato sulla base del falso presupposto dell'illiceità del comportamento degli alunni occupanti.

3. Esaurito lo scrutinio dei primi due motivi di gravame, il Collegio passa al vaglio del terzo, con il quale i ricorrenti denunciano innanzitutto, oltre alla violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 249/1998, l'eccesso di potere per sviamento e la violazione del principio del contraddittorio.

In dettaglio, lamentano che il voto di condotta sarebbe stato utilizzato "al fine di reprimere/sanzionare una condotta specifica degli alunni ritenuta contraria alle leggi, parificando, così, il complesso giudizio di condotta ad un'anomala sanzione disciplinare non contemplata da nessuna norma legislativa e regolamentare", tra l'altro irrogata senza la previa instaurazione del contraddittorio, che avrebbe permesso agli alunni coinvolti ed ai rispettivi genitori di esplicitare le proprie ragioni.

A tali censure si accompagna, per affinità di profilo argomentativo, quella contenuta nel sesto motivo di gravame, con la quale si evidenzia che "gli organi collegiali hanno immotivatamente utilizzato il giudizio di condotta al fine di sanzionare una singola azione degli studenti e non certo per valutare il loro comportamento generale ed il loro livello di maturazione sociale".

3.1 Le riferite doglianze, tutte dirette a stigmatizzare il non corretto esercizio del potere valutativo degli organi scolastici, sono fondate e meritano accoglimento.

Il Collegio osserva, *in primis*, che la rilevanza di atto contrario all'ordinamento dell'episodio "occupazione" avrebbe meritato, per una sua più consona ponderazione, la sede disciplinare, al fine di evitare, da un lato, che il giudizio sul comportamento degli allievi fosse fondato su addebiti non

formalmente contestati e, dall'altro, che la valutazione della condotta, effettuata in occasione degli scrutini quadrimestrali, si trasformasse in un'impropria sanzione disciplinare, irrogata senza il rispetto delle garanzie che la legge appresta in favore degli incolpati.

Tale notazione ha come corollario che il voto di condotta, essendo diretto ad esprimere la valutazione complessiva dell'alunno non solo sotto l'aspetto della regolarità e/o della diligenza nel seguire le lezioni, ma soprattutto sotto il profilo della maturazione della personalità con riferimento al comportamento in generale nei confronti della comunità scolastica ed al rispetto delle regole del buon vivere civile (cfr. TAR Puglia Lecce, Sez. I, 25 luglio 1991 n. 475), se assume connotazione negativa, come nel caso di specie, deve necessariamente trovare riscontro nella previa contestazione degli addebiti, effettuata con le forme del procedimento disciplinare regolato (per la scuola secondaria) dall'art. 4 del D.P.R. n. 249/1998.

Ragionare in maniera diversa significherebbe attribuire al voto in condotta un'inammissibile valenza sanzionatoria (atipica), mentre, più correttamente, deve ritenersi che in esso vada riportata la valutazione del comportamento dell'alunno all'esito dell'eventuale attribuzione di illeciti disciplinari.

In altri termini, il voto negativo in condotta non può costituire esso stesso una sanzione, ma deve presentarsi come la risultante di precedenti misure sanzionatorie, comminate nel rispetto delle garanzie offerte dal procedimento disciplinare; ciò al duplice fine di rendere trasparente e verificabile il giudizio sulla condotta dell'allievo e di consentire a quest'ultimo, oltre alla facoltà di opporre controdeduzioni, la possibilità di correggere il proprio operato nel corso dell'anno scolastico.

Inoltre, dato per inconcesso che il voto in condotta possa di per sé atteggiarsi a misura di carattere disciplinare (postulato che richiederebbe l'inammissibile trasformazione dell'attività di giudizio in attività sanzionatoria), si rileva che non è stata nemmeno rispettata, da parte degli organi collegiali, la garanzia del contraddittorio contemplata dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 249/1998, atteso che non risulta che gli alunni interessati siano mai stati convocati per esporre le proprie ragioni.

Infine, come già accennato in sede cautelare, emerge che i voti di condotta in questione sono stati indebitamente determinati con riferimento al solo episodio collettivo dell'occupazione, e non con riguardo alla valutazione del

complessivo comportamento tenuto dai singoli studenti nel corso del quadrimestre, che avrebbe dovuto, invece, differenziare le posizioni di ogni partecipante alla protesta; è, infatti, illegittimo il voto di condotta attribuito non in base al comportamento complessivamente osservato dallo studente durante l'anno scolastico, ma in virtù del contegno tenuto in una specifica circostanza, anche se riprovevole (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, 26 marzo 1987 n. 93).

3.2 E' conclamato, pertanto, come l'amministrazione scolastica sia incorsa, nell'assegnazione dei voti di condotta in questa sede contestati, nell'eccesso di potere per sviamento dalla funzione tipica e nella violazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 249/1998.

4. In conclusione, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati per le ragioni quivi evidenziate.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto nei termini di cui sopra, mentre devono ritenersi assorbiti i motivi e le censure non esaminati.

4.1 Attesa la particolare natura degli interessi coinvolti, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 485/2006 meglio in epigrafe indicato, lo **accoglie** nei termini di cui in motivazione e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nelle Camere di Consiglio dell'8 giugno e del 9 novembre 2007.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE